REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio elettorale, 29 aprile 2004, prot. n. 7941/1.5.3

Comune di ... – Quesito modalità di voto.

Con lettera n. 8111 di protocollo del 26 aprile u.s., si chiede di conoscere il parere di questo Servizio elettorale in ordine alla valutazione di una scheda di votazione nella quale l'elettore ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di una lista e contemporaneamente ha espresso un voto di preferenza scrivendo, nello spazio a fianco della lista votata, il nome di un soggetto che non è compreso in alcuna lista (nell'esempio proposto il nominativo potrebbe essere riferito ad un cittadino qualsiasi, ad politico locale, ad un probabile assessore esterno).

Si ritiene che nel caso proposto vada riconosciuta la validità del voto di lista (e quindi la validità del voto anche in favore del candidato sindaco collegato), mentre debba essere ritenuto nullo il voto di preferenza.

Non può accogliersi la tesi secondo la quale il voto di preferenza così espresso deve essere considerato "segno di riconoscimento" con la conseguenza che tutti i voti espressi nella scheda sarebbero da considerarsi nulli attesa la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Infatti, il costante orientamento della giurisprudenza è nel senso di considerare il "segno di riconoscimento" un'eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore. Deve inoltre essere considerato "segno di riconoscimento" soltanto la scrittura o il segno estraneo alle esigenze di espressione del voto, inequivocabilmente preordinati a far riconoscere l'elettore (si veda più in dettaglio la giurisprudenza riportata sul sito internet della Regione FVG: elezioni/guida alle elezioni amministrative/argomenti/modalità di espressione del voto)